



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 88 – 15 maggio 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 14723 del 19 dicembre 2019, \(dep. 12 maggio 2020\), n. 14723  
Presidente Carcano, Relatore Ciampi.](#)

**Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di ammissione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito - Falsità o incompletezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione - Redditi effettivi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge per l'ammissione al patrocinio - Rilevanza ai fini della revoca - Esclusione.**

*La falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79 c. 1 lett. c) d.p.r. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.p.r. 115 del 2002.*

È stato composto il contrasto ermeneutico circa la possibilità o no che la falsità o l'incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne determini l'inammissibilità e, conseguentemente, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge.

Secondo *l'obiter dictum* delle Sezioni unite (cfr. Sent. n. 6591 del 27 novembre 2008 (dep. 16 febbraio 2009), in *C.E.D. Cass.* n. 242152), la falsità delle indicazioni contenute nell'autocertificazione deve ritenersi connessa "*all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio*" e che "*solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito*". Da cui discende l'irrilevanza sia che il reddito dell'istante fosse, comunque, inferiore al limite reddituale stabilito dalla legge per l'ammissione al beneficio, sia che il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 non sia o non venga accertato (cfr. in senso conforme, Sez. IV, Sent. n. 19611 del 2012, non massimata).

Invero, se la veridicità della dichiarazione è condizione di ammissibilità dell'istanza di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la sua falsità ne determina l'inammissibilità, che può essere rilevata originariamente o, con la revoca, in un secondo momento.

*Ratio* fondante di tale assunto è la valorizzazione dell'obbligo di lealtà nei confronti delle istituzioni del soggetto che vuole fruire di un istituto solidaristico, funzionale al proprio diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

Questo assunto trova riscontro nell'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali determina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante il carattere occasionale e la scarsa incidenza delle stesse, tali

da non far venir meno le condizioni per l'ammissione al beneficio (cfr. Sez. IV, Sent. n. 43593 del 7 ottobre 2014 Cc. (dep. 20 ottobre 2014), in *C.E.D. Cass.* n. 260308).

Una conferma in tale senso si rinviene nell'art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo per il superamento dei limiti reddituali, all'esito della comunicazione delle variazioni intervenute (lett. b) o in altro modo (lett. d), ma anche per la mancata comunicazione, nei termini di cui all'art. 79, comma 1, lett. d, di eventuali variazioni di limiti di reddito (lett. a).

Sostanzialmente, si ritiene dovuta la comunicazione, anche laddove le variazioni non implicino il superamento delle condizioni per il mantenimento (cfr. Sez. V, Sent. n. 13309 del 24 gennaio 2008 (dep. 28 marzo 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'Autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio. All'uopo segnalando come una diversa interpretazione vanificherebbe la previsione dell'ipotesi autonoma di revoca di cui alla lett. a), in quanto già ricompresa nelle successive lett. b) e d).

Conseguentemente, risulterebbe contraddittorio revocare il beneficio nei confronti di chi omette la comunicazione di variazioni reddituali, sia pure irrilevanti per il superamento delle condizioni di ammissibilità, per mantenerlo, di contro, nei riguardi di chi, sin dall'origine, ha reso dichiarazioni false ed incomplete. Revoca che, peraltro, si risolve in una reazione preventiva, tale da evitare l'intervento penale. Per questa ragione si può ritenere distonico rispetto a tale assunto l'ultimo periodo dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, laddove stabilisce che, a fronte della condanna per il reato di cui alla prima parte del medesimo articolo, discende la revoca del beneficio, trattandosi di una norma di chiusura per l'ipotesi in cui la revoca del beneficio non sia stata disposta dal giudice che aveva ammesso l'interessato al patrocinio gratuito.

Secondo il difforme indirizzo interpretativo, invece, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, in quanto rimedio finalizzato a limitare e comprimere la realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Ne consegue che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione possono comportare la revoca del beneficio solo *ex art.* 112 lett. d) del D.P.R. n. 115 del 2002, ove risulti provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito, ovvero *ex art.* 95 d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di condanna per il reato previsto. Condanna che potrebbe mancare, ad esempio, per difetto dell'elemento psicologico (cfr. Sez. IV, Sent. n. 4623 del 15 dicembre 2017 (dep. 31 gennaio 2018), in *C.E.D. Cass.* n., 271949), in base alla quale, nell'ipotesi di istanza che contenga falsità od omissioni, la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, pur non impedendo l'integrazione dell'elemento

oggettivo del delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, da dimostrarsi in concreto).

Del resto, nel sopra richiamato arresto delle Sezioni unite, la condizione di ammissibilità dell'istanza non si rinviene nell'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990, da cui si desume la necessità di attestare le condizioni previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e non delle specifiche tipologie dello stesso, nonché la necessità di assumere l'obbligo di comunicare, sino al termine del processo, le variazioni dei limiti di reddito, laddove "rilevanti".

E, infine, occorre considerare l'art. 112, comma 1, lett. a), che prevede la revoca dell'ammissione in caso di omessa comunicazione di eventuali variazioni dei limiti di redditi e non genericamente di ogni variazione reddituale, anche ininfluyente, come confermato dal coordinamento con il tenore del succitato art. 79.

**[Sez. un. Sent. n. 14722 del 30 gennaio 2020 \(dep. 12 maggio 2020\), Presidente Carcano, Relatore Fumu.](#)**

**Stupefacenti - Circostanza aggravante dell'ingente quantità – Individuazione - Riforma introdotta dal D.l. n. 36 del 2014 – Criteri fissati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012 – Persistente validità – Sussistenza.**

*A seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo.*

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale, segnalato, peraltro, dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo nella Relazione n. 59 del 30 novembre 2016, in ordine alla necessità di una nuova verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, alla luce dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, ovvero al mantenimento di validità, per effetto della reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1-bis

dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, dei criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo, tabellarmente detenibile, di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 36258 del 24 maggio 2012. Invero, con la tale pronuncia si è affermato il principio in base al quale l'aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, non è, di norma, ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (c.d. valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006. Fatta salva la valutazione discrezionale del giudice di merito, laddove la suddetta quantità sia superata.

La sentenza *de qua* interveniva, però, nell'ambito di un quadro normativo diverso, ossia in epoca antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, con cui sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* della Legge n. 49 del 2006. Invero, il decreto del Ministro della Salute del 11 aprile 2006, richiamato dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, nella versione antecedente alla pronuncia d'incostituzionalità, aveva fornito indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti, riferibili ad uso personale, elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del detto Testo Unico.

A fronte della richiamata pronuncia della Corte costituzionale e del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella Legge 16 maggio 2014, n. 79, in vigore dal 21 maggio 2014, si è posto, pertanto, il problema della permanenza o no della validità del criterio stabilito dal supremo Consesso, ai fini dell'aggravante in questione.

Secondo un primo indirizzo interpretativo (cfr. Sez. III, Sent. n. 1609 del 27 maggio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265810 e Sez. III, Sent. n. 12532 del 29 gennaio 2015, *ivi*, n. 263001), l'impostazione accolta dalle Sezioni unite dovrebbe ritenersi superata, poiché rapportata al sistema tabellare che il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 *vicies ter*, convertito con modificazioni nella Legge n. 49 del 2006, aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle, che distinguevano le droghe leggere (tabelle II e IV) dalle droghe pesanti (tabelle I e III), un'unica tabella per tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope.

Invero, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, il sistema tabellare, con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, è stato modificato attraverso l'introduzione di quattro nuove tabelle. Ragione per cui la determinazione dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità non potrebbe prescindere da tale differente impostazione normativa. All'uopo rilevandosi come il nuovo assetto legislativo formatosi, che smentisce la *ratio* fondante la normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui

sopra, risulti scarsamente compatibile con un'interpretazione pressoché aritmetica e, conseguentemente, automatica dell'aggravante dell'ingente quantità.

Secondo l'opposto orientamento (cfr. Sez. VI, Sent. n. 543 del 17 novembre 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265756; Sez. VI, Sent. n. 44596 dell'8 ottobre 2015, *ivi*, n. 265523; Sez. VI, Sent. n. 6331 del 4 febbraio 2015, *ivi*, n. 262345 e, in senso conforme, Sez. IV, Sent. n. 49619 del 12 ottobre 2016, *ivi*, n. 268624), i criteri elaborati dalle Sezioni unite, nella summenzionata decisione, per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, manterrebbero, invece, validità, nella misura in cui possono essere utilizzati come criteri orientativi, individuati a fronte di un'indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito.

Indirizzo, quest'ultimo, confutato, però, dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. IV, Sent. n. 49366 del 19 luglio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 274038; Sez. VI, Sent. n. 36209 del 13 luglio 2017, *ivi*, n. 270916) che, conformandosi all'opposto orientamento, sopra indicato, con riferimento alle cd. "droghe leggere", riafferma come l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, non sia di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo sia inferiore a 4000 volte - e non a 2000 - il valore massimo in milligrammi (c.d. valore soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006.

In proposito puntualizzando che l'applicazione di tale moltiplicatore s'imporrebbe per far rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite con la citata sentenza, in conseguenza dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle droghe leggere, aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal D.M. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., nonché alla reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.

Ciò non senza riserve, laddove si afferma che, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-*bis*, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, per accertare la sussistenza della aggravante *de qua*, hanno validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (cfr. Sez. IV, Sent. n. 55014 del 15 novembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271680).

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 5555 del 24 settembre 2020 \(dep. 12 febbraio 2020\),](#)

**Presidente Cammino, Relatore Messini D'Agostino - Udienza: 24 settembre 2020 - Relatore: Verga.**

**Reati contro il patrimonio - Procedibilità d'ufficio - Circostanze aggravanti ad effetto speciale – Rilevanza per la recidiva qualificata ex art. 99, commi 2, 3 e 4 c.p.**

È stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

*“Se il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato dall'art. 649-bis c.p., ai fini della previsione di procedibilità di ufficio di taluni reati contro il patrimonio, riguardi anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 99 dello stesso codice”.*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 18 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13806, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.](#)

**Circostanze aggravanti comuni - Minorata difesa - Valutazione in concreto delle circostanze - Irrilevanza dell'idoneità astratta del tempo di notte.**

Riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5, c.p., l'accertamento dell'aggravante della minorata difesa richiede la valutazione in concreto del complesso delle condizioni che hanno facilitato l'azione criminosa, non rilevando l'idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte.

[Sez. II sent. 15 gennaio 2020 – 13 maggio 2020 n. 14924 Pres. Cervadoro, Rel. Messini D'Agostini.](#)

**Reato continuato – Criteri di valutazione della sussistenza dei requisiti.**

Perché possa essere ritenuta la continuazione, è necessario che i vari reati siano stati programmati sin dall'inizio nelle loro linee essenziali e, a tal fine, l'esistenza di un'ideazione preventiva e unitaria deve essere provata con una serie di elementi dai quali possa desumersi che sin dalla commissione del primo reato esistesse un programma criminoso diretto alla commissione di altri reati.

Il giudice di merito deve pertanto procedere ad una rigorosa e approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini



programmate di vita - che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.

**[Sez. III sent. 12 dicembre 2019 – 8 maggio 2020 n. 14185, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.](#)**

**Recidiva - Valutazione del giudice – Criteri di riferimento.**

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

**[Sez. III sent. 3 marzo 2020 – 12 maggio 2020 n. 14547, Pres. Ramacci, Rel. Zunica.](#)**

**Sospensione condizionale della pena – Imputato incensurato – Rilevanza.**

La condizione di incensurato dell'imputato, pur non essendo di per sé certamente sufficiente ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, costituisce tuttavia un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più aspetti di segno contrario idonei a neutralizzarla, e ciò soprattutto laddove la pena inflitta al condannato risulti distante dal limite di pena fissato ai fini della concedibilità del beneficio ai sensi dell'art. 163 c.p. (ovvero, in via ordinaria, due anni di pena detentiva, salvi i diversi e maggiori limiti previsti per i condannati minorenni e per coloro che abbiano età compresa tra i 18 e i 21 anni).

**[Sez. V sent. 18 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13807, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.](#)**

**Sospensione condizionale della pena – Presenza irregolare dello straniero nel territorio nazionale – Insufficienza della clandestinità ai fini dell'esclusione dello stato di incensuratezza.**

In tema di sospensione condizionale della pena, l'irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è di per sé indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del beneficio di cui



all'art. 163 c.p.; lo stato di incensuratezza di un cittadino straniero non può presumersi insussistente solo per il fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario. È dunque illegittima la motivazione di diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fondata esclusivamente sulla condizione di clandestino.

## **B. Diritto penale - parte speciale.**

### **Sez. VI, sent. 14 gennaio-11 maggio 2020, n. 14410, Pres. Di Stefano, Rel. Rosati.**

#### **Danneggiamento - Configurabilità del reato - Concetto di “deterioramento” - Fattispecie.**

Si ha "deterioramento", e quindi il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, neppure allorché quest'ultima avvenga per la capacità intrinseca della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo, e non per l'opera dell'uomo. Sotto il profilo del deterioramento, invero, il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento, perché produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa; l'imbrattamento, invece, produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della *res*, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto correttamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 635 c.p., avendo la sentenza impugnata dato atto di come la telecamera, ricoperta con vernice acrilica, fosse divenuta inservibile all'uso e di come il suo ripristino, semmai possibile, comunque non sarebbe stato agevole, risultando insufficiente un mero lavaggio).*

### **Sez. IV, sentenza 7 febbraio 2020 – 7 maggio 2020 n. 13849 – Pres. Ciampi – Rel. Dawan.**

#### **Possesso ingiustificato di grimaldelli – Art. 707 c.p. – Furto aggravato – Concorso apparente di norme – Presupposti.**

L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti, indicati dall'art. 707 c.p., risulti strettamente collegato all'uso fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione, attuata esclusivamente con l'uso momentaneo necessario all'effrazione.

[Sez. VI, sent. 14 gennaio-11 maggio 2020, n. 14405, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.](#)

**Simulazione di reato - Configurabilità - Idoneità della falsa denuncia ad attivare accertamenti investigativi rispetto al fatto denunciato - Necessità.**

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. *(Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la querela sporta dall'imputato effettivamente comportato accertamenti investigativi necessari all'identificazione tanto dei responsabili della falsa polizza, quanto per l'individuazione degli autori della truffa simulata).*

[Sez. VI, sent. 3 marzo-6 maggio 2020, n. 13720, Pres. Costanzo, Rel. Amoroso.](#)

**Truffa - Truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario - Elementi distintivi rispetto al reato di estorsione - Fattispecie.**

Il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640 comma secondo n. 2 c.p.) si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha chiarito come il mancato accertamento della effettiva disponibilità dell'autovettura da parte dell'autore delle minacce, finalizzate a lucrare attraverso la prospettazione della sua restituzione alla persona offesa, non assumesse alcuna rilevanza agli effetti della qualificazione del fatto, correttamente sussunto nel reato di estorsione).*

## C. Leggi speciali.

### [Sez. V sent. 5 marzo 2020 – 6 maggio 2020 n. 13826, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)

#### **Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Diritto del socio a un compenso per aver svolto attività di lavoro autonomo a favore della società.**

Il socio, in quanto tale, ha diritto agli utili (ove siano conseguiti) e, in quanto prestatore di un'opera professionale a favore della società, ha, comunque, diritto a un compenso. Ben può il socio di una società a responsabilità limitata svolgere per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, di modo che, percependo compensi per detta attività, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Del resto, sarebbe irragionevole ritenere che l'amministratore di una società di capitali, pacificamente legato alla società medesima da un «rapporto professionale autonomo», abbia diritto al compenso professionale ed escludere che, a parità di attività lavorativa di tipo autonomo svolta a favore della società, lo stesso diritto spetti al socio.

### [Sez. V sent. 18 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13811, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.](#)

#### **Reati fallimentari – Speciale tenuità del danno – Valutazione della stessa in relazione all'importo della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare.**

Il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto; in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l. 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento

### [Sez. VI, sent. 27 febbraio-7 maggio 2020, n. 14046, Pres. Villoni, Rel. Giorgi.](#)

**Stupefacenti - Circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 - Configurabilità - Idoneità del contributo offerto a consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine - Necessità.**

Ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di una disposizione che offre un trattamento penale di favore in stretta conseguenza della utilità concreta fornita dalla collaborazione, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che, per come emerso dalle sentenze di merito, le dichiarazioni rese dai ricorrenti, pur apparentemente collaborative, fossero generiche e, soprattutto, rese inizialmente alla P.G. e non reiterate, allorché avrebbero avuto una reale efficacia sul piano investigativo; pertanto, le dichiarazioni rese dai due imputati nell'immediatezza del loro arresto per la detenzione illecita di stupefacenti, anche se di apparente fattiva collaborazione, non avevano avuto alcuna concreta utilità - quanto all'effettiva individuazione dei cedenti - e non si erano perciò rivelate tali da integrare l'attenuante speciale del comma 7 dell'art. 73 D.P.R. 309/90).*

### Sez. I, sent. 24 aprile 2020 – 7 maggio 2020 n. 13898, Pres. Fumo, Rel. Picardi.

#### **Stupefacenti – Concorso di persone nel reato – Diversa qualificazione delle condotte ascrivibili ai correi – Insussistenza.**

In tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73 co. 1 o 4 D.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art. 73 co. 5 nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti.

### Sez. III sent. 17 gennaio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13651, Pres. Izzo, Rel. Corbetta.

#### **Stupefacenti – Pluralità di condotte di spaccio – Rilevanza delle condotte minori.**

In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente.

### Sez. III sent. 19 marzo 2020 – 13 maggio 2020 n. 14776, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

#### **Stupefacenti – Reato associativo – Partecipazione – Posizione del singolo soggetto legato all'associazione da rapporti commerciali – Valutazione del giudice.**

Anche l'individuo che si ponga in reiterato contatto commerciale, vuoi come acquirente vuoi come fornitore, con un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, può essere considerato un associato di quella: tuttavia, l'attribuzione di un siffatto ruolo consegue all'accertamento della costante disponibilità di quello a fornire (o a ricevere) le sostanze, presupponendo questa anche l'avvenuto accertamento da parte del giudicante del fatto che, in considerazione della durata dell'accordo criminoso, delle modalità dell'approvvigionamento, del contenuto economico delle singole transazioni e della rilevanza obbiettiva che il fornitore (o acquirente) riveste per il sodalizio criminale, questi non sia più solo legato ad esso da un rapporto sinallagmatico ma, in quanto animato dalla *affectio societatis*, partecipi pienamente ai destini della associazione.

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. II sent. 25 febbraio 2020 – 13 maggio 2020 n. 14955 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino.](#)**

**Appello – Impugnazione proposta dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione – Accertamento della intervenuta prescrizione del reato già nel giudizio di primo grado – Cognizione sulle statuizioni civili – Esclusione.**

In tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunciata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado.

**[Sez. II sent. 5 marzo 2020 – 13 maggio 2020 n. 14963 Pres. Cammino, Rel. Messini D'Agostini.](#)**

**Appello – Specificità dei motivi proposti nell'atto di impugnazione – Necessaria specificità della motivazione di secondo grado.**

A fronte di motivi di appello specifici e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a “ripetere” la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di impugnazione. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è

un evidente necessario parallelismo poiché alla adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata risposta da parte del giudice di appello che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte.

### Sez. III sent. 5 febbraio 2020 – 11 maggio 2020 n. 14236, Pres. Izzo, Rel. Ramacci.

#### **Appello – Udienza camerale - Imputato detenuto – Citazione.**

Nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporre la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.

*Principio affermato da SS.UU 35399/2010 che hanno ritenuto che l'imputato detenuto, sempre che lo richieda, ha il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se non ricorrono le due condizioni richieste dall'art. 127 c.p.p.*

### Sez. V sent. 18 dicembre 2019 – 12 maggio 2020 n. 14682, Pres. Catena, Rel. Sessa.

#### **Condizioni di procedibilità – Formalità della querela – Autenticazione della sottoscrizione anche ad opera del difensore nominato tacitamente – Invalidità della querela non sottoscritta dalla persona offesa.**

È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che ha provveduto al deposito presso la procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, c.p.p. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto). Se manca la sottoscrizione dell'atto da parte della persona offesa, la mera avvenuta presentazione della ratifica da parte dell'avvocato designato non è idonea ad assumere alcuna valenza sanante nei termini prospettati, essendo stata essa comunque sottoscritta dal solo avvocato.



**Sez. III sent. 20 febbraio 2020 – 5 maggio 2020 n. 13615, Pres. Rosi, Rel. Andreazza.**

**Dibattimento – Citazione – Morte del difensore domiciliatario - Conseguenze.**

Il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, c.p.p., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto.

**Sez. V sent. 23 settembre 2019 – 12 maggio 2020 n. 14681, Pres. Catena, Rel. Calaselle.**

**Dibattimento – Discussione finale – Nullità della sentenza che utilizza documenti acquisiti dopo le conclusioni delle parti senza aver disposto la rinnovazione della discussione – Casi in cui non ricorre la suddetta nullità – Particolarità del rito abbreviato.**

È nulla, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., la sentenza che utilizza documenti acquisiti, su richiesta dell'accusa, dopo le conclusioni delle parti, senza disporre la rinnovazione della discussione. Una volta interrotta, la discussione deve riprendere *ab initio* sia pur eventualmente concentrandosi sulle novità sopravvenute. L'art. 523, comma 1, c.p.p., infatti, stabilisce espressamente che la discussione si svolga "esaurita l'assunzione delle prove". In caso di interruzione della discussione per la riapertura dell'istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall'inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l'esaurimento della prova; con la conseguenza che, ove si presenti uno iato tra l'ordinanza emessa sulle richieste istruttorie e la chiusura del dibattimento, ne conseguirebbe la nullità della fase della discussione del processo in esame per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., nullità estesa alla sentenza impugnata e che comporta la rinnovazione dell'intero processo. Con riferimento al rito abbreviato, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 c.p.p., essendo ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma 3, c.p.p.; la produzione nel corso della discussione di documenti non viola il diritto di difesa quando si tratti di atti a disposizione permanente delle parti.

**Sez. II sent. 4 marzo 2020 – 11 maggio 2020 n. 14472 Pres. Cervadoro, Rel. Cianfrocca.**

**Dichiarazione di estinzione del reato – Dubbio sull'esistenza della causa estintiva – Applicabilità solo nel caso in cui l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'iter criminis.**



In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il “*favor innocentiae*” di cui all’art. 531 comma secondo c.p.p., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l’incertezza ricada su elementi fattuali dell’*iter criminis* (come il *tempus commissi delicti*) e non con riguardo ad attività *post delictum* che, richieste all’imputato o da lui provocate, come l’oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.

**Sez. V sent. 5 febbraio 2020 – 11 maggio 2020 n. 14402, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.**

**Documentazione degli atti – Rifiuto dell’indagato di sottoscrivere il verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria – Verbale contenente l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Revoca della dichiarazione di domicilio nel solo caso in cui la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione.**

Riguardo al tema del valore processuale del rifiuto da parte dell’indagato di sottoscrivere il verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria, sulla base del combinato disposto degli artt. 137, comma 2, e 142 c.p.p., il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo, essendo espressione dell’attività fidefacente del pubblico ufficiale medesimo; l’invalidità si verifica, quale effetto dell’anzidetta mancata sottoscrizione, solo laddove dal verbale risulti che l’indagato abbia rifiutato di sottoscriverlo non riconoscendo il contenuto conforme a quanto da lui dichiarato o esprimendo la chiara ed effettiva volontà di revocarne o rettificarne il contenuto.

In relazione al tema se il rifiuto di sottoscrizione del verbale di identificazione contenente l’elezione di domicilio presso il difensore nominato di ufficio valga come espressione della volontà di revocarla, con la conseguente nullità degli atti, la mancata sottoscrizione da parte dell’indagato del verbale contenente l’elezione di domicilio non può interpretarsi di per sé come revoca della dichiarazione di domicilio in quel verbale effettuata, poiché, per aversi tale effetto, occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione; con la conseguenza che, ove ciò non sia avvenuto, l’intervenuta elezione di domicilio deve ritenersi valida ed efficace.

**Sez. IV, sentenza 28 gennaio 2020 – 7 maggio 2020 n. 13844 – Pres. Piccialli – Rel. Menichetti.**

**Estensione dell’impugnazione – Art. 597 c.p.p. – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Effetti.**

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente.

*Sulla scorta del principio sopra richiamato, enunciato da altra sezione della Corte di Cassazione, si è proceduto alla revoca delle statuizioni civili, in virtù della declaratoria di estinzione del reato, intervenuta prima della denuncia di primo grado anche nei confronti del coimputato il cui ricorso è stato ritenuto infondato.*

### [Sez. III sent. 6 novembre 2019 – 11 maggio 2020 n. 14212, Pres. Ramacci, Rel. Liberati.](#)

#### **Giudizio – Parte civile - Nomina di due difensori – Effetti.**

Benché la parte civile abbia la facoltà di nominare un solo difensore, secondo quanto stabilito dall'art. 100 c.p.p., ciò comporta solamente l'inefficacia della nomina di un secondo difensore di tale parte, che potrà, però, sostituire il primo, ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.p., esercitandone i diritti e assumendone gli obblighi, qualora questi non compaia, non essendo, tra l'altro, prevista alcuna nullità quale conseguenza della inosservanza di tale disposizione e in caso di mancato interpello da parte del giudice che procede affinché la parte civile indichi da quale difensore intende farsi assistere.

### [Sez. II sent. 10 aprile 2020 – 7 maggio 2020 n. 13969 Pres. Gallo, Rel. Filippini.](#)

#### **Giudizio abbreviato – Provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del rito fuori dal caso di cui all'art. 441 bis c.p.p. – Abnormità.**

Ferma la richiamata eccezione contemplata nell'art. 441 *bis* c.p.p., il provvedimento che dispone il rito abbreviato deve considerarsi irretrattabile e dunque costituisce atto abnorme la revoca del medesimo; invero, non solo tale revoca si pone al di fuori del sistema processuale, deviando dalle sue strutture fondamentali, ma determina anche uno stallo del procedimento, che viene pure fatto regredire alla fase anteriore alla ammissione del rito speciale.

### [Sez. V sent. 24 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13817, Pres. Catena, Rel. Tudino.](#)

#### **Giudizio di rinvio – Ambito della cognizione del giudice di merito – Rivalutazione delle censure articolate nell'atto d'appello – Limiti.**

In ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizione devoluta al giudice di merito - entro i motivi proposti con l'originario gravame - è limitata solo dalla preclusione derivante dall'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto e dal divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente, mentre si estende, nell'ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale delle censure articolate nell'atto d'appello, comprese quelle non esaminate dalla Corte in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessaria rivalutazione della questione accolta.

## Sez. II sent. 26 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13675 Pres. De Crescenzo, Rel. Cianfrocca.

**Imputato – Incertezza o erroneità della identificazione anagrafica – Irrilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità penale – Deducibilità in sede esecutiva.**

Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 c.p.p. In definitiva, quindi, la incertezza o anche l'erroneità della identificazione anagrafica dell'imputato non può formare oggetto di ricorso per cassazione dal momento che, non contestata l'attribuzione del fatto di reato alla persona imputata nel processo, si tratta di questione che non può incidere sulla affermazione di responsabilità ma che, per l'appunto, è suscettibile di essere dedotta in sede esecutiva.

## Sez. III sent. 26 febbraio 2020 – 12 maggio 2020 n. 14546, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

**Impugnazioni – Giudizio per cassazione – Ricorso proposto al solo fine di rilevare la prescrizione maturata prima della sentenza di appello – Ammissibilità.**

È ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.: l'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non abbia eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi.

**Sez. III sent. 5 febbraio 2020 – 11 maggio 2020 n. 14233, Pres. Izzo, Rel. Ramacci.**

**Impugnazioni – Richiesta di applicazione della continuazione – Omessa motivazione sul punto – Interesse a proporre ricorso per cassazione – Sussistenza.**

In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice di appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.

**Sez. VI, sent. 7 maggio 2020 – 12 maggio 2020 n. 14720, Pres. Criscuolo, Rel. Giordano.**

**Mandato d'arresto europeo – Gravi indizi di colpevolezza – Specificazione delle fonti di prova – Necessità – Forme.**

Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17 co. 4 l. n. 69 del 22 aprile 2005, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (*nella vicenda che ci occupa, la Corte ha precisato che la specificità degli elementi di prova a carico del ricorrente è stata assolta attraverso la indicazione nominativa delle persone che hanno reso dichiarazioni a suo carico che non possono, pertanto, ricondursi alla enunciazione di meri sospetti non trattandosi di fonti anonime, e degli elementi che concernono le concrete modalità esecutive del reato, senza che, per converso, possa affermarsi che la motivazione in punto di gravità indiziaria si risolva nella mera trasposizione della rubrica contenente la imputazione. Né, in materia di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza del mandato di arresto processuale, è consentita all'autorità richiesta della consegna la valutazione in concreto degli elementi indiziari, riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente*).

**Sez. VI, sent. 7 maggio-12 maggio 2020, n. 14720, Pres. Criscuolo, Rel. Giordano.**

**Mandato d'arresto europeo - Gravi indizi di colpevolezza – Specificazione delle fonti di prova - Necessità.**

Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma quarto, legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. (*In motivazione, la Suprema corte ha affermato come la specificità degli elementi di prova a carico del ricorrente fosse stata assolta, nel caso in esame, attraverso la indicazione nominativa delle persone che avevano reso dichiarazioni a suo carico, che non potevano, pertanto, ricondursi ictu oculi alla enunciazione di meri sospetti non trattandosi di fonti anonime, nonché degli elementi concernenti le concrete modalità esecutive del reato, senza che, per*

*converso, potesse affermarsi che la motivazione in punto di gravità indiziaria si risolvesse nella mera trasposizione della rubrica contenente la imputazione.).*

**Sez. VI, sent. 7 maggio 2020 – 12 maggio 2020 n. 14721, Pres. Criscuolo, Rel. Giordano.**

**Mandato d'arresto europeo – Sentenza emessa dalla in contumacia A.G. francese per delitti minori – Violazione art. 6 Convenzione EDU – Insussistenza – Ragioni.**

L'ordinamento francese ammette il procedimento in contumacia per i reati meno gravi (*delits*) rispetto ai quali la sentenza diviene esecutiva solo quando sia stata notificata all'imputato e questi non vi faccia opposizione. Tale opposizione estingue la sentenza in modo assoluto: il giudizio regredisce alla fase anteriore ed è sottoposto alla cognizione dello stesso organo giudicante nel rispetto del principio secondo cui nessuno può essere condannato senza essere ascoltato dal giudice, nonché il principio secondo cui l'imputato, regolarmente citato, ha l'obbligo di comparire (*Nel caso di specie, rileva il Collegio che dal testo del mandato di arresto europeo risulta che, al momento della consegna, il ricorrente potrà presentare opposizione chiedendo la celebrazione del processo fin dal primo grado di giudizio (non dunque, un mero appello ad un'autorità di secondo grado), con la possibilità, pertanto, di avvalersi in questa sede di piena tutela dei diritti di partecipazione, di prova e di assistenza difensiva e potrà, inoltre, contestare la legittimità del titolo restrittivo emesso dall'autorità francese nei suoi confronti non risultando configurabile, pertanto, il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69).*

**Sez. IV, sentenza 4 marzo 2020 – 7 maggio 2020 n. 13887 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito.**

**Misure cautelari personali - Riesame – Annullamento con rinvio a seguito di ricorso per cassazione – Art. 311 c.p.p. – Effetti.**

In materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il *thema decidendum* segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di Cassazione e, solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poiché, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio.

**Sez. II sent. 26 febbraio 2020 – 6 maggio 2020 n. 13677 Pres. De Crescenzio, Rel. Cinafrocca.**

**Misure cautelari reali – Accertamento della sussistenza del *fumus commissi delicti* – Legittimità del richiamo all'ordinanza di annullamento della misura cautelare personale che esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.**

In sede di riesame del sequestro, la valutazione circa la insussistenza del presupposto del *fumus commissi delicti* può, legittimamente, tener conto dell'eventuale annullamento dell'ordinanza che aveva disposto la (parallela) misura cautelare personale laddove l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia stata fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale.

**Sez. III sent. 5 marzo 2020 – 13 maggio 2020 n. 14774, Pres. Rosi, Rel. Semeraro.**

**Misure cautelari reali – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Modalità di presentazione.**

Le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituiscono una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione: gli artt. 311 comma 3 e 325 comma 3 c.p.p. escludono qualsiasi soluzione alternativa. Ne consegue che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso, in violazione degli artt. 311 comma 3 e 325 comma 3 c.p.p., la tempestività del ricorso andrà valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioè nella cancelleria del Tribunale del riesame.

**Sez. III sent. 15 novembre 2019 – 6 maggio 2020 n. 13640, Pres. Di Nicola, Rel. Aceto.**

**Ne bis in idem – Applicazione del principio – Effetti.**

Quando concorrono più sentenze e/o più decreti penali di condanna pronunciate e/o emessi dal medesimo ufficio giudiziario in conseguenza della indebita duplicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero nei confronti della medesima persona e per lo stesso fatto, la sentenza pronunciata o il decreto emesso in conseguenza dell'esercizio postumo dell'azione già esercitata devono essere considerati *inutiliter dati*, salva l'applicazione del principio del *favor rei*.

**Sez. VI, sent. 11 aprile 2019-11 maggio 2020, n. 14418, Pres. Di Stefano, Rel. Agliastro.**

**Traduzione degli atti - Traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato alloglotta - Condizione di efficacia del provvedimento - Rilevanza ai fini del decorso dei termini per proporre impugnazione - Sussistenza.**

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE e la modifica, con conseguente riformulazione, dell'art. 143 c.p.p., non costituisce nullità perché la traduzione non è una condizione di validità del provvedimento ma esclusivamente della sua efficacia, infatti va disposta proprio "per consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Pertanto, la mancata traduzione di una sentenza può essere dedotta solo per sostenere che i termini per la sua impugnazione non sono decorsi per l'imputato, ma non anche per ottenerne l'annullamento.

## **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

### **Sez. I, sent. 27 aprile 2020 – 13 maggio 2020 n. 14880, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.**

#### **Esecuzione – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo – Criterio di determinazione della pena – Momento di commissione del reato.**

L'art. 657 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, debba scomputare il periodo di pena detentiva già espia per un reato diverso, sempre che, come precisa il comma 4, l'espiazione abbia avuto luogo dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Diversamente, si consentirebbe al condannato che abbia già espia la relativa sanzione di fruire di «crediti di pena», che potrebbero indurlo a commettere nuovi fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. Dunque, ai fini della determinazione del *quantum* di pena fungibile, il giudice deve accertare rigorosamente e rendere esplicito, con adeguata motivazione, il momento di commissione del reato per il quale è stato emesso ordine di esecuzione e non la data di accertamento del medesimo.

### **Sez. I, sent. 27 aprile 2020 – 8 maggio 2020 n. 14164, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.**

#### **Esecuzione – Estradizione – Sospensione dell'ordine di esecuzione – Principio di specialità – Deroga – Accettazione del procedimento per comportamento concludente – Condizioni.**

La deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna.



**Sez. I, sent. 5 maggio 2020 – 13 maggio 2020 n. 14881, Pres. Mazzei, Rel. Vannucci.**

**Esecuzione – Reato continuato – Configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato fine – Sussistenza – Condizioni.**

È configurabile la continuazione fra reato associativo e reati fine a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione di tal che la disciplina di cui all'art. 81 co. 2 c.p. non trova applicazione quando si accerti che i reati fine in concreto commessi, pur rientrando nell'ambito delle attività proprie dell'associazione ed essendo finalizzati al rafforzamento di quest'ultima, non erano programmabili *ab origine* perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili dal reo al momento della costituzione dell'associazione, ovvero, della successiva instaurazione del rapporto associativo fra la persona fisica che i reati fine abbia commesso e la preesistente associazione.

**Sez. I, sent. 27 aprile 2020 – 8 maggio 2020 n. 14162, Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia.**

**Esecuzione – Reato continuato – Presupposti – Obbligo di approfondimento in costanza di plurimi elementi sintomatici.**

Il giudice della esecuzione al quale è demandato il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione non deve limitarsi a dedurre l'inesistenza del vincolo in forza della distanza temporale e della pluralità degli episodi criminosi; entrambi gli indici non possono essere utilizzati per eludere di per sé, una volta che la richiesta adduca la ricorrenza di plurimi elementi sintomatici. In questo caso si impone l'obbligo di approfondimento delle vicende ricostruite nelle varie sentenze di condanna, anche in vista dell'esame circa la ricorrenza del vincolo soltanto rispetto a taluni degli episodi.

**Sez. I, sent. 27 marzo 2020 – 7 maggio 2020 n. 13993, Pres. Mazzei, Rel. Centofanti.**

**Sorveglianza – Collaboratori di giustizia – Revoca della misura alternativa al carcere – Competenza funzionale.**

Per i collaboratori di giustizia assoggettati a speciali misure di protezione, attesa l'esigenza di assicurare uno stretto coordinamento tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sui benefici penitenziari, e quello degli organi amministrativi centrali, preposti alla loro attuazione nei confronti del collaboratore protetto, l'attuale disciplina normativa assegna al tribunale di Roma la cognizione dei procedimenti in materia di liberazione condizionale, lavoro all'esterno, permessi premio e di ammissione alle misure alternative alla detenzione; a tale autorità giudiziaria compete, altresì, anche il procedimento di revoca della misura alternativa già concessa, vista la perfetta autonomia di tale

procedimento rispetto al procedimento di ammissione. Quindi, la speciale competenza opera anche nel caso in cui si debba decidere in ordine all'eventuale revoca di misura alternativa alla detenzione che sia stata concessa da un diverso tribunale di sorveglianza, prima che il collaboratore abbia sottoscritto le speciali misure di protezione dalla quale deriva *ex lege* l'elezione di domicilio presso la Commissione centrale che determina la competenza dell'Autorità Giudiziaria capitolina a prescindere dal momento in cui venga presentata l'istanza di misura alternativa, e quindi anche dal momento in cui, nell'ipotesi parallela, si instauri il procedimento di revoca.

**Sez. I, sent. 27 aprile 2020 – 13 maggio 2020 n. 14878, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.**

**Sorveglianza – Reclamo *ex art. 35 ter* ord. pen. – Art. 3 CEDU – Spazio detentivo maggiore di 3 e inferiore a 4 metri quadrati – Violazione del divieto di trattamento inumano e degradante – Onere di allegazione in capo al detenuto.**

Alla stregua dei parametri enunciati dalla Corte di Strasburgo (sentenza Mursic c. Croazia della Grande Camera della Corte EDU), il giudice nazionale è chiamato a verificare: a) se sussiste la presunzione qualificata derivante da un insufficiente spazio a disposizione del detenuto (calcolato al netto dei sanitari e degli arredi fissi) e b) se tale presunzione sia o no controbilanciata (e, quindi, superata) da altri fattori concernenti le complessive condizioni detentive del ricorrente. Qualora lo spazio a disposizione del singolo detenuto sia superiore al limite dei tre metri quadrati e inferiore a quello di 4 metri quadrati, sarà necessario indagare, sulla base delle specifiche allegazioni del detenuto, sulla presenza di condizioni generali di detenzione che, comunque, depongano per una violazione del divieto di trattamenti «inumani e degradanti».

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**